



Polizia di Stato
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
per la "LOMBARDIA"
MILANO

Accordo decentrato tra il Compartimento Polizia Stradale per la "Lombardia" ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato SIVLP - SAP - SIAP - SILP per la CGIL - UGL Polizia di Stato - Fed. COISP - CONSAP - Fed. SP per la Provincia di Varese

SIAP

S.P.

Varese, li 16 giugno 2010

SAP
Rom

SIVLP

SIAP

COISP

SILP/CGIL

CONSAP

Il giorno 16 giugno 2010, alle ore 09,30 nella Sala Riunione della Questura di Varese, si è svolto l'incontro conclusivo tra:

➤ La delegazione di parte pubblica è presieduta da:

Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia Dir. Sup. Giovanni DI SALVIO, assistito da:

Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Varese V.Q.A. Dr. Alfredo MAGLIOZZI

➤ Ed i Rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

SIULP	Rappresentato Sig.	dal	MACCHI Paolo
SIULP	Rappresentato Sig.	dal	MORELLI ROBERTO
SIULP	Rappresentato Sig.	dal	MOLON Stefano
SAP	Rappresentato Sig.	dal	COPPOLINO FRANCESCO
SAP	Rappresentato Sig.	dal	ROSSI DIEGO
SAP	Rappresentato Sig.	dal	GELSOMINO GIAN MAURIZIO
SIAP	Rappresentato Sig.	dal	CIANCI FRANCESCO
SIAP	Rappresentato Sig.	dal	BEVERINA SILVANO
SIAP	Rappresentato Sig.	dal	PARISI MARCO
SILP per la CGIL	Rappresentato Sig.	dal	COLAO RAFFAELE
SILP per la CGIL	Rappresentato Sig.	dal	SAPORITI GIORGIO
SILP per la CGIL	Rappresentato Sig.	dal	
UGL Polizia di Stato	Rappresentato Sig.	dal	
UGL Polizia di Stato	Rappresentato Sig.	dal	
UGL Polizia di Stato	Rappresentato Sig.	dal	

SAP

S.P. Saporiti

COLSP

CONSA

SAP

SIULP

SIAP

SILP/CGIL

UGL

Fed. COISP	Rappresentato Sig.	dal	ABATE VALERIA
Fed. COISP	Rappresentato Sig.	dal	TAMBORRINO EUGENIO
Fed. COISP	Rappresentato Sig.	dal	PETULLO MASSIMO
CONSAP	Rappresentato Sig.	dal	RUSSO ANTONIO
CONSAP	Rappresentato Sig.	dal	GRILLO ANTONIO
CONSAP	Rappresentato Sig.	dal	
Fed. SP	Rappresentato Sig.	dal	EMPIRIO LUIGI
Fed. SP	Rappresentato Sig.	dal	MARTINELLI ABELE
Fed. SP	Rappresentato Sig.	dal	

Per la sottoscrizione dell'Accordo Decentrato.

Al termine della riunione, le Parti hanno sottoscritto il presente accordo decentrato relativo al Personale della Polizia di Stato, con esclusione delle qualifiche dirigenziali, che diviene esecutivo, a tutti gli effetti, a partire dalle ore 00,00 del giorno 1° luglio 2010.

Art. 1 (Ambito di Applicazione – Validità)

1. Il presente accordo decentrato si applica a tutto il personale della Polizia di Stato in forza alla Sezione Polizia Stradale di Varese e i dipendenti UU.OO.DD. (Sottosezione Autostradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona e Distaccamento Polizia Stradale di Luino) compreso il Dirigente.-----
2. Le disposizioni contenute nel presente accordo decentrato entreranno in vigore **primo giorno del mese successivo alla data della firma della contrattazione decentrata** e rimangono in vigore fino a quando, fermo restando la scadenza del quadriennio normativo vigente all'atto della sottoscrizione, entrerà in vigore il successivo accordo decentrato.----
3. L'accordo decentrato sottoscritto dai partecipanti sarà inviato, in copia, a tutti gli uffici interessati per cui ciascun dipendente potrà prenderne visione od ottenerne copia presso il Reparto di appartenenza.-----

Art. 2 (Verifica sull'attuazione dell'accordo)

1. Con cadenza semestrale (**leggasi GENNAIO – LUGLIO**) il Dirigente del Compartimento convoca i rappresentanti delle corrispettive segreterie provinciali delle organizzazioni

(Area firmata con varie sigle: S.F., SGLP, CONSAP, SGP, SGP/CGA, COISP, etc.)

sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.-----

2. La convocazione è effettuata entro 30 giorni dalla cadenza semestrale (**GENNAIO - LUGLIO**) e la data dell'incontro è comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni prima.-----
3. Il Dirigente del Compartimento o il Dirigente della Sezione opportunamente delegato, entro 10 giorni prima dell'incontro, invia alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali, un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica, e mette a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto all'accesso, fino al compimento della verifica stessa e, successivamente, ai sensi della legge 241/1990.-----
4. Dell'esito della verifica è redatto contestuale verbale dal quale risultano le posizioni delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione. Copia del verbale è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e, successivamente, a quelle che ne facciano richiesta.-----
5. La verifica, in via ordinaria, viene delegata al Sig. Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Varese cioè al funzionario che dirige l'articolazione direttamente interessata. Il Dirigente del Compartimento eserciterà la propria attività di controllo sull'applicazione dell'A.N.Q. attraverso l'esame dei verbali della verifica semestrale che il Sig. Dirigente la Sezione provvederà tempestivamente ad inoltrare alla Direzione compartimentale.-----
6. Nel caso di inadempienze accertate nell'ambito della verifica il Dirigente del Compartimento provvede, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro ad informare le segreterie provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.-----
7. Il prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica sull'attuazione degli accordi decentrati da trasmettere alle organizzazioni sindacali è quello allegato alla circolare esplicativa dell'A.N.Q. sottoscritto il 31 luglio 2009, nr. 557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010 -----

Art. 3
(Modifica dell'accordo)

1. Su richiesta del Dirigente del Compartimento ovvero di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30 % degli iscritti nella provincia, **in base alla certificazione annuale**, e con le stesse procedure e modalità con cui è stato definito l'accordo, sono avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni all'accordo precedentemente sottoscritto.-----
2. Alle trattative sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato oggetto delle modifiche.-----
3. Le modifiche o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritte dai componenti della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) **in base alla certificazione annuale** del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.-----
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche o integrazioni non incide sulla validità degli accordi sottoscritti.-----

S.P.

SILP

SAR

SIAF

SILP/CGIL

COISP

CONSA

Art. 4
(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. L'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. 31 luglio 1995 nr. 395, prevede che ciascun dipendente dispone ogni anno di:-----
 - Nr. 6 (sei) giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;---
 - Nr. 6 (sei) giornate lavorative per l'aggiornamento professionale. -----
1. L'addestramento al tiro potrà essere integrato da una approfondita analisi della vigente legislazione in ordine all'uso legittimo delle armi ovvero da lezioni con arma scarica per estrazione rapida e di posizionamento all'uso. Le lezioni saranno tenute da istruttori di tiro in forza al reparto ovvero, qualora non disponibili, di altri uffici e svolti sotto la vigilanza del Direttore di tiro.-----
2. L'addestramento al tiro, potrà essere integrato da una approfondita analisi delle vigenti legislazioni in ordine all'uso legittimo delle armi ovvero da lezioni con arma scarica per estrazione rapida e di posizionamento all'uso. Le lezioni saranno tenute da istruttori di tiro in forza al reparto ovvero, qualora non disponibili, di altri uffici e svolti sotto la vigilanza del Direttore di Tiro: Le lezioni di tecniche operative e di autodifesa saranno organizzate, possibilmente, in aree idonee e con l'assistenza di personale sanitario ed autoambulanza qualora l'esercitazione esponga a rischi personali i partecipanti.-----
3. In particolare, i programmi per l'aggiornamento professionale prevedono corsi di durata non inferiore a tre giorni all'anno da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale e gli altri tre giorni devono essere destinati all'approfondimento delle tematiche specifiche di specialità, secondo i criteri stabiliti dal Direttore centrale per gli istituti d'istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22, comma 3, del D.P.R. 395/1995 da trattare nell'ambito di ciascun ufficio. Le sedute di aggiornamento professionale in materie di interesse generale vengono svolte presso la Questura di Varese secondo le date, gli orari, le aliquote e le modalità indicate dalla stessa Questura ovvero dall'apposita Commissione provinciale. Sarà necessario, a tal fine, un coordinamento in ambito provinciale sia nell'individuazione delle materie che delle modalità di partecipazione all'addestramento ed all'aggiornamento professionale sia di carattere generale che di carattere specialistico. -----
4. Le tematiche di settore specialistico saranno illustrate dal Funzionario e personale tratto dagli stessi Reparti della Specialità ovvero da Funzionari e personale appartenenti ad Enti od Organismi impegnati nell'attività di controllo della circolazione di persone, animali e merci, (Ministero dei Trasporti, Motorizzazione Civile, Ispettorati del Lavoro, Aziende Sanitarie Locali, Uffici Veterinari e Lega Antivivisezione), nella circolazione e viabilità ai fini della sicurezza stradale (Funzionari ANAS e delle Direzioni di Tronco Autostradale per situazioni di criticità per esodo, neve e ghiaccio o nebbia) e nel soccorso all'utenza ovvero nell'informazione e formazione del personale (Vigili del Fuoco, Funzionari Medici della Polizia, Aziende Sanitarie Locali) per nozioni di pronto soccorso, di prevenzione sanitaria, di uso dei dispositivi di protezione individuali e di sicurezza sul luogo di lavoro. Le sedute saranno utilizzate anche per lo svolgimento di lezioni pratiche e di esercitazioni sull'applicazione delle norme e sull'uso delle apparecchiature in modo da istruire o correggere comportamenti al fine di non vanificare l'attività su strada dei controlli.-----
5. Preventivamente e trimestralmente, il Dirigente della Sezione provvede a redigere un programma delle sedute di addestramento professionale di settore con l'indicazione degli argomenti e dei docenti ed eventuali sostituti che hanno validità per l'intero periodo cui

SIA

S.P.

SILP

SIA

SIA

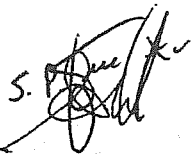
SILP/CGL

CONS

afferiscono. La programmazione va esposta all'albo di reparto. A tal fine sarà istituito, per la Sezione capoluogo e per la Sottosezione di Busto A. - Olgiate O. un registro delle segnalazioni e inconvenienti dove il personale, in forma anonima o palese, potrà rappresentare eventuali inconvenienti o proposte al Responsabile del proprio Ufficio per i successivi adempimenti-----

6. La Direzione Sezionale dovrà tenere un "registro delle lezioni" ove riportare il nominativo dei partecipanti, l'indicazione delle giornate, gli argomenti trattati ed il nominativo dei docenti ed eventuali sostituti. Tale registro può essere messo a disposizione delle OO.SS. 10 giorni prima della data di incontro per la verifica sugli accordi decentrati. Del predetto registro può essere estratta copia a richiesta delle OO.SS. -----
Nello stesso registro dovranno essere annotati i nominativi dei partecipanti, il tipo di corso e la durata. -----
7. Nei limiti delle 6 giornate di aggiornamento professionale disponibili, il personale può essere autorizzato a partecipare, senza oneri a carico dell'amministrazione, a seminari, convegni o congressi o corsi on-line su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione. Le richieste dovranno essere presentate con congruo anticipo presso il proprio reparto di appartenenza ed inviate al Compartimento per la relativa autorizzazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. La partecipazione ai corsi potrà estendersi anche oltre i limiti delle 6 giornate di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di 3 giornate, ma compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuti presenti i requisiti della non onerosità a carico dell'Amministrazione e l'interesse professionale. Le eventuali giornate utilizzate saranno annotate nell'apposito registro di cui al precedente punto 7. E' fatto obbligo al personale interessato di esibire apposita documentazione di partecipazione e/o di superamento del corso ed è data facoltà all'Amministrazione di richiedere eventuali conferme all'Organizzazione che ha bandito il corso.-----
8. La Direzione Centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'art. 22 - comma 3 del D.P.R. 395/95, individua i corsi di specializzazione, di qualificazione, di abilitazione, di addestramento e per la progressione di carriera che, per i contenuti e le esercitazioni previste, siano idonei ad assolvere in tutto o in parte agli obblighi di aggiornamento e di addestramento professionale. In tali corsi rientrano anche quelli disposti dalla Direzione Centrale per i Servizi Tecnici ovvero dalle Direzioni delle Zone TLC o Autocentri di Polizia.-----
9. I titolari degli uffici predisporranno un calendario delle sedute di aggiornamento professionale del personale, utilizzando al meglio le risorse disponibili ed assicurando l'effettiva partecipazione del personale, tenute presenti anche le altre esigenze di servizio. Il personale partecipante all'addestramento professionale ovvero all'addestramento al tiro, nei limiti del possibile, non sarà sottratto a tale impegno salvo improrogabili ed improcrastinabili esigenze di servizi.-----
10. In occasione della verifica semestrale, i titolari degli uffici comunicheranno il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire entro l'anno successivo. Per la comunicazione alle organizzazioni sindacali si utilizzerà il prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica sull'attuazione degli accordi decentrati ed allegato alla circolare esplicativa dell'A.N.Q. sottoscritto il 31 luglio 2009, nr. 557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010.-----
Le lezioni di aggiornamento professionale di carattere specialistico saranno tenute presso la Sottosezione autostradale di Busto Arsizio, fino a quando non sarà individuata un nuovo locale idoneo a questo scopo.-----

SAP

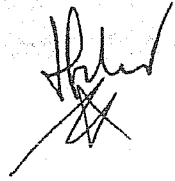
5. 

CONSA
M
Sch

SAP
Polo
38P
Polo

SAP
Busta
Andrea

CONSA
SILP/CIL
Sapora



(Qualità e salubrità dei servizi mensa e degli spacci)

1. Riconoscendo unanimemente l'importanza che riveste la predetta attività di controllo, preliminarmente si rappresenta che la Sezione Polizia Stradale di Varese fruisce della mensa obbligatoria di servizio presso la locale Questura che ne è gestore, mentre per la Sottosezione Autostradale di Busto A. - Olgiate O. il beneficio della fruizione del pasto è garantito tramite convenzione con ristoratore privato e per il Distaccamento di Luino lo stesso beneficio è garantito attraverso la corresponsione del ticket pasto. In questa sede si ritiene di rimettere alle Commissioni di nomina provinciale il più preciso e proficuo impegno per la vigilanza sulla qualità, sulla salubrità del servizio e sulla gestione della somministrazione del servizio.-----
2. Il responsabile della Sezione, in caso di segnalazioni di inconvenienti immediatamente risolvibili interviene adottando le misure immediate e necessarie per l'eliminazione delle problematiche ovvero comunicherà all'organo competente qualora i motivi d'inefficienza richiedano interventi più complessi. A tal fine sarà istituito, per la Sezione capoluogo e per la Sottosezione di Busto A. - Olgiate O. presso il corpo di guardia, un registro delle segnalazioni e suggerimenti dove il personale, in forma anonima o palese, potrà rappresentare eventuali inconvenienti o proposte al Responsabile del proprio Ufficio per i successivi adempimenti.-----

(Attività di protezione sociale e di benessere del personale)

1. Si conviene che le Commissioni di nomina Provinciale si impegnino a promuovere sempre più precise e proficue iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita e del posto di lavoro.-----
2. Il responsabile del reparto è tenuto alla verifica del livello di benessere del personale, attraverso l'adozione di interventi diretti a migliorare le condizioni generali e strutturali degli stabili ed in particolare le zone benessere in cui installare possibilmente anche distributori automatici di bevande e cibi, a costi vantaggiosi, ed un apparecchio televisivo, la climatizzazione degli ambienti, la riorganizzazione degli uffici in base all'ampiezza dei locali e del personale addetto, il materiale di facile consumo per i servizi igienici, l'arredamento e le postazioni anche dal punto di vista di sicurezza sul luogo di lavoro, segnalando all'organo gerarchico superiore gli inconvenienti al fine di richiedere interventi risolutivi agli enti preposti e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Per il Distaccamento di Luino si valuterà la possibilità di un utilizzo di una zona benessere comune anche al fine di favorire la socialità tra il personale dei due Organismi della Polizia di Stato.- -----
3. D'intesa con i diversi Uffici della Questura potranno essere intraprese iniziative volte ad individuare sul territorio enti o organizzazioni disponibili a stipulare convenzioni a costi agevolati a favore del personale della Polizia di Stato (asili nido, palestre, piscine, prestazioni medico-sanitarie, edilizia economica e popolare, finanziamenti ed altro).

(Criteri volti a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, si provvederà a rappresentare alle competenti Commissioni di nomina provinciale, eventuali

S.P. 

CONSA
M

SMD
 up
 Pado

SIAP
Budi

SICP/KGK ^{COSE}
Spartaco *[Signature]*
L. B. *[Signature]*
[Signature]

problematiche che si dovessero presentare nell'ambito dei Reparti della Polizia Stradale della Provincia di Varese.-----

2. Si provvederà, altresì, ad agevolare l'invio di personale dei predetti Reparti a corsi di formazione e specializzazione nonché ad aggregazioni e missioni, secondo le percentuali richieste e rapportate alla forza lavoro Compartimentale, garantendo l'ampia ed immediata diffusione delle circolari a tutto il personale in modo da permettere a tutti di avanzare domanda di partecipazione e di assicurare la pari opportunità nello sviluppo professionale.-----
3. Saranno fatte osservare scrupolosamente le normative a tutela della lavoratrice madre e del lavoratore padre con particolare attenzione alla famiglia monoparentale ed alla situazione alloggiativa del personale secondo le direttive legislative e regolamentari emesse in materia.-----
4. Le percentuali della forza complessiva e quelle di impiego del personale femminile presente in tutti i reparti oggetto della contrattazione decentrata confermano i criteri di pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Le pari opportunità si dovranno riferire paritariamente, oltre che al personale di sesso diverso anche a quello dello stesso sesso. Per il personale con figli a carico si dovrà favorire, i genitori impiegati in turni continuativi e di non intraprendere turni a scavalco o consecutivi, in modo da consentire un avvicinamento nella custodia o cura dei minori -----
5. Saranno fatte osservare i criteri sull'equa ripartizione dei servizi affidati alla Sezione alla Sottosezione ed al Distaccamento sia per il personale burocratico che per i pattuglianti, anche in relazioni a particolari impieghi od incarichi od al conseguimento di titoli professionali. Nella scelta del personale si dovrà, normalmente tenere presente per ciascun dipendente la disponibilità allo specifico servizio, all'anzianità di servizio e all'esperienza acquisita, al livello di abilitazione e/o capacità professionale, allo stato di servizio ed al percorso professionale, alla presentazione della domanda entro la data prevista. Per le gare sportive si avrà cura di formare gradualmente il personale che ne faccia richiesta ed in relazione alle singole capacità ed esperienze abilitative in modo da far acquisire un'esperienza operativa nel rispetto dei principi di sicurezza dello stesso personale.

Art. 8

(Gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lett. a), dell'articolo 24 del D.P.R. n. 164/2002)

1. Poiché l'individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 14 dello stesso D.P.R. n. 164/2002 nonché la definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione, attribuzione e relative modalità di verifica sono già state definite in sede di accordo quadro, appare evidente che l'accordo decentrato null'altro possa aggiungere alla disciplina contenuta nell'A.N.Q.-----

Art. 9

(Impiego del personale con particolari requisiti)

1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.-----
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al

comma 1, secondo i seguenti criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato. Pertanto, nell'esame delle richieste si terrà conto, nell'ordine, dell'età del personale richiedente, dell'anzianità di servizio, delle infermità derivanti da causa di servizio, del percorso professionale, delle altre patologie seppure non derivanti da causa di servizio, da esigenze particolari anche temporanee di carattere personale e/o familiare così come concordato negli incontri provinciali e salvo successiva verifica a termine della sperimentazione.-----

3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia del servizio dell'ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, i titolari degli uffici informano l'interessato delle eventuali possibili soluzioni.-----
4. Il numero delle istanze presentate trimestralmente dal personale titolato, il numero delle richieste accolte, di quelle negate e le soluzioni alternative rispetto al diniego sono oggetto di verifica semestrale ai sensi dell'art. 5 A.N.Q.-----
5. Le domande di esonero dovranno essere presentate dal personale almeno 30 giorni prima dell'inizio del trimestre successivo ed il titolare dell'ufficio dovrà entro 15 giorni fornire risposta scritta di accoglimento o di rifiuto indicando le possibili soluzioni alternative.-----
6. Le istanze di revoca dall'impiego nei servizi esterni nelle fasce serali e notturne sono ammissibili anche nel corso del mese ed avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione e/o accoglimento.-----
7. Le presenti disposizioni avranno carattere sperimentale ed oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010.-----

FIRMATARI

PARTE PUBBLICA

Scipiofanti - M. M.

S.I.U.L.P.

Polo Am.

pub

S.A.P.

C. M. F. M. P. M. P.

Pom. St.

S.I.A.P.

*SI SOTTOSCRIVE AD
ESECUZIONE DELL'ART. 6*

[Signature]

Berini

[Signature]

SILP per la CGIL

S. P. M. P.

[Signature]

CONSAI

pub. Sel.

CONSAP pub. Sc.

UGL Polizia di Stato

Fed. COISP

Fed. SP

Certificazione Anno 2008

(Circ.Min.-Rel.Sid. 557/RS/01/124/1469 del 18/06/2009)

SIULP	SAP	SIAP	SILP	UGL- POLIZIA DI STATO	COISP/UP / FPS/ADP/ PNFIMP S	CONSAP- I.S.	UILPS	
369	96	139	74	22	137	31	10	878
IN PER CEN TUA LE								
42,03	10,93	15,93	8,43	2,51	15,60	3,53	1,14	100, 00

SIAP



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
"LOMBARDIA"
MILANO

"ACCORDO TRA IL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA "LOMBARDIA" ED I RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO SIULP - SAP - SIAP - SILP per la CGIL - UGL Polizia di Stato - COISP - CONSAP e Fed. SP PER LA PROVINCIA DI VARESE SU:

"Informazione preventiva per la Sezione Polizia Stradale di Varese e UU.OO.DD. relativa ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti i seguenti istituti contrattuali:

- Ambito di applicazione (art.1)
- Articolazioni dei turni di servizi (art.2)
- Programmazione dei servizi (art.3)
- Orario flessibile (art.4)
- Cambio turno (art.5)
- Straordinario programmato (art.6)
- Riposo compensativo (art.7)
- Reperibilità (art. 8)

Il giorno 4 agosto 2010, alle ore 09,30, nella Sala Riunioni "Motta" della Prefettura di Varese, si è svolto l'incontro conclusivo tra:

➤ La delegazione di parte pubblica presieduta da:

Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia Dir. Sup. Giovanni DI SALVIO, assistito da:

Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Varese V.Q.A. Dr. Alfredo MAGLIOZZI

➤ Ed i Rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

SIULP	Rappresentato dal Sig. MACCHI Paolo
SAP	Rappresentato dal Sig. ROSSI Diego
SIAP	Rappresentato dal Sig. CIANCI Francesco
SILP per la CGIL	Rappresentato dal Sig. BELISARIO Bruno
UGL Polizia di Stato	Rappresentato dal Sig. BURACCINI Mauro
Fed. COISP	Rappresentato dal Sig. FONZO Luigi
CONSAP	Rappresentato dal Sig. CERIANI Carluigi
Fed. SP	Rappresentato dal Sig. TEDESCO Giuseppe

per la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla circolare n. 557/RS/01/113/25/848 del 15 aprile 2010 del Dipartimento della P.S. – Ufficio per le Relazioni Sindacali e dell'esame congiunto, sulle materie oggetto dell'Informazione Preventiva di questa Direzione.

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo ed Esame Congiunto relativo al Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Varese e UU.OO.DD. (Sottosezione Autostradale di Busto Arsizio - Olgiate Olona e del Distaccamento Polizia Stradale di Luino), che diviene esecutivo a tutti gli effetti a partire dalle ore 00.00 del giorno 01 settembre 2010.

SIULP
P
SILP
B P
Comp
Al
SIAP
Comp
SAP
Rossi/Diego
UGL
FONZO
CERIANI
TEDESCO

2

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale della Sezione Polizia Stradale di Varese e dipendenti UU.OO.DD. (Sottosezione Autostradale di Busto Arsizio - Olgiate Olona e del Distaccamento Polizia Stradale di Luino), compreso il Dirigente.

Le disposizioni restano in vigore fino a quando non interverrà altro Accordo Nazionale Quadro.

Art. 2 ARTICOLAZIONI DEI TURNI DI SERVIZIO

In via preliminare si ritiene opportuno sottolineare che l'articolo 7 del nuovo Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2009 dai Rappresentanti del Ministero dell'Interno e delle Organizzazioni Sindacali, prevede che:

- a – La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e finalizzata al tipo di servizio.
- b – Le articolazioni orarie relative all'espletamento dei servizi continuativi e di quelli non continuativi vanno adottate con riferimento a periodi non inferiori a tre mesi (art. 25 D.P.R. 164/2002).
- c – L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 dell'A.N.Q. sottoscritto in data 31/07/2009, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze dell'Ufficio, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 24, comma 5 lett. c) del D.P.R. 164/2002 ("individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro"), è assunta previa intesa con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.N.Q. sottoscritto in data 31/07/2009.
- d – L'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali della provincia.
- e – Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'A.N.Q. siglato il 31 luglio 2009, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
- f – In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente ovvero dai prospetti 1 e 2 allegati al presente accordo (schemi dei servizi continuativi articolati su sei o su cinque turni settimanali), i titolari degli uffici possono predisporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti prospetti ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui al comma 6 (informazione preventiva in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determina), da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si protraggono oltre tre giorni consecutivi.
- g – La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro

SILUP

SILUPA N

SI. 2

3

COSSP

SIRP

SAP

Port/A

Inf

giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario dell'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato.

A1) SERVIZI CONTINUATIVI

Nell'ambito dell'attività della Polizia Stradale, rientrano nei servizi continuativi le seguenti tipologie di servizi:

- Pattuglie (di qualsiasi natura);
- Operatori di giornata addetti alla vigilanza fissa alle strutture e/o ai collegamenti radio e/o telefonici e/o informatici (terminali);
- Capi turno C.O.RTL. C.O.C. e C.O.A.

I servizi continuativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 lett. a), dell'accordo nazionale siglato il 31 luglio 2009 saranno articolati in sei turni settimanali nei quadranti: 01/07, 07/13, 13/19 e 19/01. Si precisa che la deroga citata fa riferimento ai turni di servizio 19/01 e 01/07 anziché al turno 19/24 e 00/07 previsto dall'A.N.Q., con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l'effettuazione di 28 giorni lavorativi, comprese anche le assenze legittime.

I 13 minuti primi, di cui 5 all'inizio e 8 alla fine del turno stesso, sono destinati alle operazioni preparatorie e consuntive per l'espletamento del servizio.

E' consentito un eventuale ulteriore e ragionevole lasso di tempo (non oltre i 5 minuti o 8 minuti ai 13 minuti già previsti) per il completamento delle operazioni preparatorie o consuntive per l'espletamento del servizio e fatte salve le urgenze di intervento. Tali periodi, essendo inseriti nell'orario di servizio di sei ore, non danno diritto ad un ulteriore giorno libero dal servizio né a trattamento di orario straordinario.

Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti del monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza. Resta inteso che le frazioni di ora non contabilizzate e non remunerate vanno riportate al periodo successivo.

Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, al fine di poter garantire un efficiente ed efficace piano articolato di vigilanza e controllo del territorio che tenga conto dello sviluppo viario e dell'entità del traffico interprovinciale dell'intera regione, delle esigenze connesse all'espletamento di specifici servizi istituzionali quali scorte a personalità, a manifestazioni sportive ed a trasporti eccezionali, ovvero all'effettuazione di peculiari controlli finalizzati al contrasto di particolari forme di illegalità, all'attività di prevenzione di comportamenti soggettivi estremamente pericolosi per la collettività, ed infine alla lotta alla micro e macro criminalità e in considerazione della impossibilità o non particolare necessità di garantire per tutti i reparti dipendenti l'effettuazione dei servizi su tutti i quattro quadranti giornalieri, le articolazioni sopra indicate, laddove non potrà essere assicurata la pattuglia per ogni quadrante giornaliero, saranno disciplinate secondo una turnazione in quinta "non rigida" in modo da coprire le fasce orarie maggiormente interessate ai fini istituzionali. In tali casi e previa programmazione settimanale, la turnazione potrà essere variata prevedendo uno o più turni nei quadranti 07/13 e 13/19, fatti salvi in ogni caso i seguenti criteri:

- il turno 01/07 deve essere effettuato dopo il turno 07/13 o 08/14;

SIULP

Per

SILP M I.

SP

4

SP

SP

SP

SP
RM/10

- il riposo settimanale o congedo ordinario deve essere effettuato dopo il turno 01/07 ovvero, ove non risulti possibile, dopo il turno 07/13;
- dopo il turno 01/07, qualora non sia possibile fruire del riposo settimanale o dopo un periodo di congedo ordinario e nel caso in cui non sia prevista la giornata di addestramento professionale, il personale dovrà essere impiegato possibilmente nel turno 19/01 oppure ove non risulti possibile per inderogabili esigenze di servizio, nel turno 13/19 e con esclusione dell'orario 07/13;
- dopo il riposo settimanale, dopo un periodo di congedo ordinario o straordinario non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 01/07 o 07/13;
- tra un turno e l'altro deve intercorrere un intervallo di almeno 11 ore.

L'articolazione dei turni di servizio continuativi, così come riportata, avrà vigore tre mesi a decorrere dall'1 settembre 2010, al termine dei quali la Parte Pubblica provvederà a convocare i Rappresentanti Sindacali per un riesame delle diverse ipotesi di orario di servizio adottate dal presente accordo.

Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, prevedibili e programmabili, disposti con ordinanza di cui all'art. 37 del d.p.r. 782/1985 (ordinanza di servizio emanata dal Questore o da altri Organi Superiori del Dipartimento della P.S. quali gli Ispettorati di P.S., l'Ufficio Ordine Pubblico ed il Servizio Polizia Stradale), si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni ovvero i turni previsti dall'ordinanza stessa.

In occasione di eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, dell'invio di una nuova informazione preventiva in ordine al periodo, all'articolazione oraria ed alle esigenze che la determinano, e del contestuale invito alle segreterie ad un incontro per il raggiungimento di un accordo, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse esigenze si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.

L'informazione preventiva alle organizzazioni sindacali provinciali, le motivazioni scritte se richieste dalle organizzazioni sindacali e la trattativa per il raggiungimento dell'accordo saranno a cura dei Sigg. Dirigenti delle Sezioni, delegati con atto formale e con validità annuale da parte del Sig. Dirigente del Compartimento.

In tali ipotesi gli orari d'inizio o di fine dei turni potranno essere anticipati o posticipati di una o due ore così da coprire le fasce orarie maggiormente interessate ai fini istituzionali, fatti salvi in ogni caso i seguenti criteri:

- il turno 7/13 potrà essere anticipato di una sola ora;
- il turno 19/01 potrà essere posticipato di una sola ora;
- al turno 01/07 potrà essere apportato l'anticipo di un'ora (00/06) solo in occasione dell'espletamento dei servizi di contrasto alle stragi del sabato sera.

I servizi particolari (scorte a carichi eccezionali, a manifestazioni sportive, a personalità, ad opere d'arte ecc.) seppure prevedibili e programmabili devono essere programmati, di massima, secondo le turnazioni previste dal presente articolo.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a signature labeled 'GAP', a signature labeled 'SIULP' with 'Pub' written below it, a signature labeled 'PILCP' with 'R' written below it, a signature labeled '5' with 'R' written below it, a signature labeled 'CARE' with 'P' written below it, a signature labeled 'H' with 'S' written below it, a signature labeled 'SAP' with 'P' written below it, and a signature labeled 'W' with 'P' written below it. There is also a stamp labeled 'JAP' with 'P' written below it.

Le variazioni vanno effettuate nel rispetto della materia vigente in ordine all'informazione preventiva.

I servizi di scorta a carichi eccezionali, di norma, devono essere programmati tenendo presente che l'orario di effettiva scorta al convoglio non potrà superare le quattro ore, ovvero lo sviluppo chilometrico non potrà essere superiore a km. 150, se il servizio è espletato con pattuglia automontata, o a km. 100 per i servizi svolti con pattuglia motomontata. Comunque l'intero percorso per l'espletamento del servizio, compresi i trasferimenti, non potrà essere superiore a 350 chilometri e a 250 chilometri se svolto, rispettivamente, con autovettura o con motociclo.

Allorquando nei servizi continuativi esterni, al termine del turno, il personale effettui lavoro straordinario emergente con eccedenza di quattro ore nei quadranti 2° e 3° ovvero di tre ore nel quadrante 4°, e ciò risulti in contrasto con il rispetto dell'intervallo di 11 ore tra due turni contigui, l'attività straordinaria potrà, a scelta e con richiesta scritta dell'interessato, essere compensata con assorbimento del turno di servizio successivo.

Rientrano nei servizi non continuativi i settori burocratici in cui si articolano i Reparti di Polizia Stradale della Sezione di Varese e UU.OO.DD. nonché tutte le attività non ricondotte sub A1).

I servizi non continuativi sono organizzati su 5 turni settimanali con orario 8,00/14,00 e due rientri settimanali di 3 ore nella fascia oraria 14/18, dal lunedì al venerdì. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.

Nella programmazione dei rientri settimanali nelle giornate dal lunedì al venerdì, dovrà essere garantita, laddove possibile, la presenza di almeno un operatore con qualifica di Ufficiale di P.G.

Sabato nr. 2 dipendenti, di cui nr. 1 del ruolo degli Ispettori o del ruolo dei Sovrintendenti e nr. 1 del ruolo degli Assistenti e Agenti, con orario 8.00/14.00.

Sabato nr. 2 dipendenti, di cui nr. 1 del ruolo degli Ispettori o del ruolo dei Sovrintendenti e nr. 1 del ruolo degli Assistenti e Agenti, con orario 8,00/14,00.

Domenica e Festività infrasettimanali nr. 2 dipendenti, di cui nr. 1 del ruolo degli Ispettori o del ruolo dei Sovrintendenti e nr. 1 del ruolo degli Assistenti e Agenti, con orario 8,00/14,00.

Nelle ipotesi sopra descritte (impiego del personale il sabato, la domenica e le Festività infrasettimanali), il responsabile dell'ufficio, nell'ambito della programmazione settimanale, individua, attraverso un'equa rotazione tra tutto il personale, le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana temperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Nel caso in cui, gli stessi dipendenti siano impiegati consecutivamente nelle giornate di sabato e di domenica, il giorno libero dovrà essere fruito nella stessa settimana. Qualora il dipendente presenti domanda di differimento, la fruizione potrà essere differita senza diritto al compenso per cambio turno.

L'aliquota di personale addetto ai servizi non continuativi, da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile dell'intero reparto capoluogo e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese.

Il personale burocratico impiegato nei servizi esterni di verifica e/o coordinamento dei servizi di vigilanza stradale o di pattuglia/operatore di giornata, secondo la tipologia sub A1) non programmato, non deve recuperare dell'eventuale rientro programmato nella stessa giornata. Il personale impiegato nelle esercitazioni di tiro ed aggiornamento professionale, svolgerà tale attività nell'ambito dei turni previsti con orario 8/14, con obbligo di recupero dell'eventuale rientro programmato nella stessa giornata ai fini del completamento dell'orario di servizio giornaliero e settimanale.

Il personale del ruolo direttivo della Sezione di Varese concorrerà, a rotazione con tutti i Funzionari in servizio nel Compartimento Polizia Stradale per la "Lombardia" e, previa programmazione mensile, all'espletamento del servizio domenicale e festivo infrasettimanale alla Direzione del Compartimento. Il servizio si articola in due turni giornalieri con orario operativo 08/14 e 14/20.

Il turno sarà svolto presso la struttura del C.O.A. e l'orario di lavoro è comprensivo del tempo necessario per il raggiungimento dell'Ufficio dalla sede di ordinario servizio.

.SOTT.NE AUT.LE BUSTO ARSIZIO – OLGiate OLONA

I servizi non continuativi sono organizzati su 5 turni settimanali con orario 8,00/14,00 e due rientri settimanali di 3 ore nella fascia oraria 14/18 dal lunedì al venerdì. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.

Il personale della Sottosezione impiegato nell'attività di Polizia Giudiziaria e di Infortunistica Stradale, attesa la peculiarità delle mansioni svolte, sono esclusi dall'articolazione del servizio in regime di settimana corta.

Nelle giornate di sabato, Domenica e le Festività infrasettimanali gli uffici resteranno chiusi al pubblico, ma verrà assicurata la presenza in servizio di una aliquota di personale, tra tutti quelli che svolgono servizio burocratico, come di seguito specificato:

Sabato nr.1 dipendente del ruolo degli Ispettori o del ruolo dei Sovrintendenti e nr. 1 del ruolo degli Assistenti e Agenti, con orario 8,00/14,00.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "SIULP", "SI", "SILP", "B n", "SI", "CASS", "H", "G", "B", "SAP", "Rom/1", and "SAP".

Domenica e Festività infrasettimanali nr.1 dipendente del ruolo degli Ispettori o del ruolo dei Sovrintendenti e nr. 1 dipendente del ruolo degli Assistenti e Agenti, con orario 8,00/14,00.

Nelle ipotesi sopra descritte (impiego del personale il sabato, la domenica e le Festività infrasettimanali), il responsabile dell'ufficio, nell'ambito della programmazione settimanale, individua, attraverso un'equa rotazione tra tutto il personale, le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Nel caso in cui, gli stessi dipendenti siano impiegati consecutivamente nelle giornate di sabato e di domenica, il giorno libero dovrà essere fruito nella stessa settimana. Qualora il dipendente presenti domanda di differimento, la fruizione potrà essere differita senza diritto al compenso per cambio turno.

L'aliquota di personale addetto ai servizi non continuativi, da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile dell'intero reparto provinciale, comprensivo anche delle UU.OO.DD. e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese.

Il personale impiegato nei servizi esterni di verifica e/o coordinamento dei servizi di vigilanza stradale, o di pattuglia/operatore di giornata, secondo la tipologia di orario sub A1) non programmato, non deve recuperare l'eventuale rientro programmato. Il personale impiegato nelle esercitazioni di tiro ed aggiornamento professionale, svolgerà tale attività nell'ambito dei turni previsti con orario 8/14, con obbligo di recupero dell'eventuale rientro programmato nella stessa giornata ai fini del completamento dell'orario di servizio giornaliero e settimanale.

.DISTACCAMENTO LUINO

I servizi non continuativi sono organizzati su 6 turni settimanali con orario 8,00/14,00 dal lunedì al sabato.

Nell'ipotesi di prestazione dell'attività operativa nelle giornate di Domenica e Festività infrasettimanali, il personale a ciò destinato osserverà il riposo in una giornata diversa, a richiesta dell'interessato. Qualora il dipendente presenti domanda di differimento, la fruizione potrà essere differita senza diritto al compenso per cambio turno.

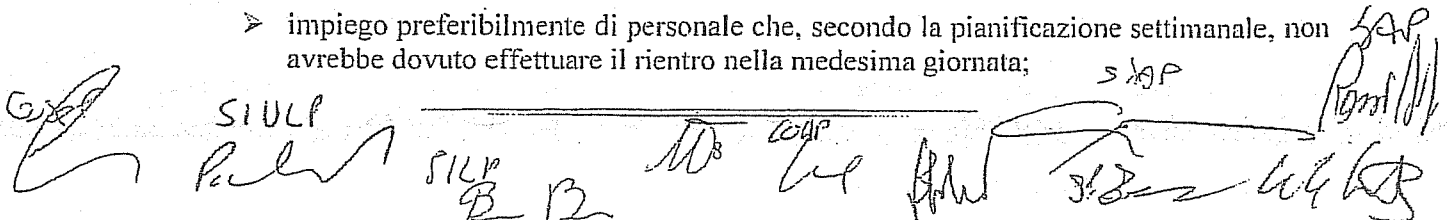
L'aliquota di personale addetto ai servizi non continuativi, da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile dell'intero reparto provinciale, comprensivo anche delle UU.OO.DD. e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese.

L'articolazione dei turni di servizio non continuativi, così come riportata, avrà vigore tre mesi a decorrere dall'1 settembre 2010, al termine dei quali la Parte Pubblica provvederà a convocare i Rappresentanti Sindacali per un riesame delle diverse ipotesi di orario di servizio adottate dal presente accordo.

A3) PERSONALE ADDETTO A SERVIZI NON CONTINUATIVI IMPIEGATO IN SERVIZI CONTINUATIVI

Qualora il personale addetto a servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi restano salvi i seguenti criteri:

- impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;



- non impiego nel turno 01/07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario o dal riposo settimanale;
- in caso di impiego occasionale nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti del monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza. Resta inteso che le frazioni di ora non contabilizzate e non remunerate vanno riportate al periodo successivo.
- non utilizzo nel quadrante notturno qualora abbia effettuato il turno pomeridiano.

L'articolazione dei turni di servizio non continuativi e continuativi, così come riportata, avrà vigore tre mesi a decorrere dall'1 settembre 2010, al termine dei quali la Parte Pubblica provvederà a convocare i Rappresentanti Sindacali per un riesame delle diverse ipotesi di orario di servizio adottate dal presente accordo.

Art. 3

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Per tutto il personale di cui all'Art. 1 delle presenti disposizioni, la programmazione dei turni nei servizi deve avere carattere settimanale e deve essere affissa all'albo di Reparto o Ufficio entro le ore 13.00 del venerdì.

Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario dell'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato.

Art. 4

ORARIO FLESSIBILE

L'orario flessibile è consentito unicamente per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio.

Il Dirigente potrà disporre, su richiesta scritta e motivata del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile in relazione alle esigenze di servizio. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato.

La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista:

- anticipando o posticipando l'orario di entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno;
- anticipando l'orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno;

Il recupero dei 30 o 60 minuti avviene:

- nella medesima giornata lavorativa al termine dell'orario d'obbligo;
- ovvero in un turno unico settimanale di 2 ore e 30 minuti nella prima ipotesi (5 giorni per 30 minuti); in due turni settimanali di 2 ore e 30 minuti nella seconda ipotesi (5 giorni per 60 minuti).

Le modalità di recupero di cui sopra, sono disposte dal responsabile dell'ufficio contemperandole esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.

[Signature]

SILP
[Signature]

SILP
[Signature]

CCSP
[Signature]

[Signature]

SIRP

SIRP
[Signature]

[Signature]

Art. 5 CAMBIO TURNO

La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta, secondo i seguenti criteri:

- a richiesta scritta e motivata del personale interessato. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;
- d'ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e per non più di una volta alla settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio;
- il cambio turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese;
- per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario;
- i Dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possibile, la turnazione originaria;
- non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora nell'ipotesi previste dal presente accordo;
- l'Amministrazione fornisce entro cinque giorni dalla richiesta ed in forma scritta alle Organizzazioni Sindacali che ne facciano richiesta, il numero dei cambi turno (d'ufficio) del mese precedente disposti e le motivazioni che li hanno determinati.

Il confronto semestrale, senza natura negoziale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'accordo recepito con D.P.R. n. 164/2002, sui criteri dispositivi dei cambi turno, sarà a cura dei Sigg. Dirigenti delle Sezioni, delegati con atto formale e con validità annuale da parte del Sig. Dirigente del Compartimento.

Art. 6 STRAORDINARIO PROGRAMMATO

In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all'ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell'ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.

I turni di lavoro straordinario programmato sono stabiliti con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio (Dirigente di Sezione) previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, con congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento.

L'informazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- le finalità perseguite;
- il trimestre relativo alla programmazione;
- gli uffici interessati;
- il personale che vi ha aderito;
- la programmazione dei turni di lavoro.

[Handwritten signature]

PILP

B. Ben

10

Corse

*SIULP
P. C. U.*

*S. A. J.
[Handwritten signature]*

*SAP
Rom*

[Handwritten signature]

L'informazione deve contenere, inoltre, il dato numerico complessivo delle ore effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.

La programmazione dei turni di lavoro straordinario è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:

- la volontarietà dei dipendenti e rotazione fra gli stessi;
- il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, a condizione che venga garantito al personale un intervallo di almeno 30 minuti da destinare alla consumazione dei pasti;
- il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di due volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;
- nelle giornate di riposo e nel giorno libero il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario, sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni lavorativi che in cinque giorni;
- per i servizi continuativi la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in esalazione alla peculiarità del servizio svolto.

Il turno di straordinario programmato si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro i turni devono essere predisposti con formale ordine di servizio e devono risultare da apposita documentazione.

Per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il dipendente può richiedere l'esonero dall'effettuazione dello straordinario programmato, dandone preavviso nel più breve tempo possibile. L'esonero può essere richiesto anche per un tempo circoscritto

In riferimento all'art. 19, comma 1, dell'Accordo Nazionale Quadro siglato il 31 luglio 2009 ed ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164, il Dirigente si incontra, con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'A.N.Q. recepito con D.P.R. n. 164/2002, per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario.

La data dell'incontro deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alle predette OO.SS., fornendo contestualmente un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto utilizzando il modello allegato alla circolare del Dipartimento della P.S. - Ufficio Relazioni Sindacali n. 557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010.

Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto, l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo di confronto.

Entro lo stesso termine, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi definiti in materia di straordinario programmato.

Prima del confronto le organizzazioni sindacali possono richiedere copia degli atti oggetto di eventuali contestazioni.

L'informazione preventiva alle organizzazioni sindacali provinciali sulla programmazione trimestrale dei turni di lavoro straordinario ed il confronto semestrale sui criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti lo straordinario programmato sarà a cura dei Sigg. Dirigenti delle Sezioni, delegati con atto formale e con validità annuale da parte del Sig. Dirigente del Compartimento.

Art. 7
RIPOSO COMPENSATIVO

SIVUP

Paul

P.L.R.
R L

11

C.P.S.
UP

PMU

S.I.

6/13

S.I.A.P.

S.A.P.
B.M.D.

Le prestazioni orarie di lavoro straordinario obbligatorio e programmato effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. La richiesta, l'accoglimento e l'eventuale diniego motivato vanno forniti per iscritto.

Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell'orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.

Le giornate di riposo compensativo debbono essere fruito, a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, entro l'anno successivo a quello nel quale sono maturate.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.

Art. 8 REPERIBILITA'

Oltre quanto previsto dall'art. 64 della legge 121/81, ed in conformità al disposto di cui agli artt. 25, 2° comma lett. e) e 28 del D.P.R. 164/02, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione e sulla base dei seguenti criteri:

- la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza e come ripartiti in ciascun ambito provinciale su base mensile; tali risorse mensili possono compensarsi nell'ambito semestrale pur nel rispetto dei limiti massimi mensili per dipendente;
- ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da effettuarsi anche in modo consecutivo (nel caso in cui due dipendenti - nr. 1 del ruolo Ispettori/Sovrintendenti e nr. 1 del ruolo Assistenti/Agenti - siano impiegati di turno consecutivamente nelle giornate di sabato e di domenica, gli stessi possono essere collocati in reperibilità in entrambe le giornate, ma non più di una volta al mese);
- la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro giornaliero, deve corrispondere a 24 ore secondo l'articolazione concordato in sede di accordo decentrato e cioè dalle ore 08 alle ore 08 del giorno successivo;
- i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale di rotazione fra il personale, le qualifiche rivestite e la peculiarità delle esigenze;
- il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale;
- non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/20028 (tutela delle lavoratrici madri) ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 12 dell'A.N.Q. siglato il 31 luglio 09;
- all'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata,
- il numero delle reperibilità giornaliere disposte ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 121/1981 e del presente articolato non può comunque, superare complessivamente il numero corrispondente al 5% della forza effettiva dell'ufficio rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente;

CCP

SIVLP

PILV
B. B.

12

CCSP

S.I. B.

Ugh

RAP
Rom

- i Dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte il mese precedente.

Il personale comandato di reperibilità deve presentarsi presso l'Ufficio di appartenenza entro 60 minuti dalla chiamata.

L'accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi decentrati sarà oggetto di confronto secondo le procedure stabilite dall'articolo 19 dell'A.N.Q. siglato il 31 luglio 2009. L'incontro sarà tenuto dai Sigg. Dirigenti delle Sezioni, delegati con atto formale e con validità annuale da parte del Sig. Dirigente del Compartimento.

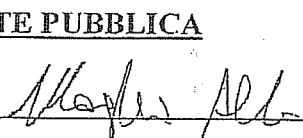
L'incontro per la verifica semestrale sulle materie oggetto di accordo decentrato di cui all'articolo 5 dell'A.N.Q. sottoscritto il 31 luglio 2009 e quello relativo al confronto semestrale di cui all'articolo 19 dello stesso accordo, potranno essere tenuti in unica soluzione, pur nelle differenze degli argomenti e delle procedure, attesa la coincidenza della identica cadenza semestrale dei due istituti.

In ogni caso, gli incontri si terranno presso la Sottosezione di Busto Arsizio - Olgiate Olona, fino a quando non sarà individuato altro locale idoneo.

Le risorse assegnate al Compartimento Polizia Stradale della Lombardia sono ripartite tra i Reparti come da allegato A) che costituisce parte integrante della presente informazione preventiva conclusiva redatta a seguito di esame congiunto con i rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2009.

FIRMATARI

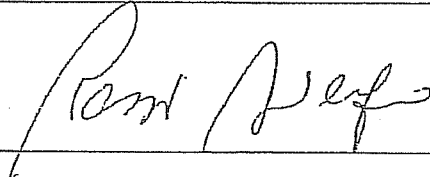
PARTE PUBBLICA

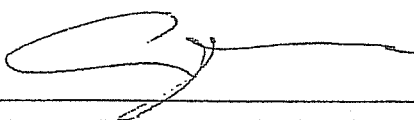
S.I.U.L.P.



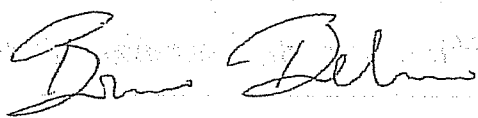
S.A.P.



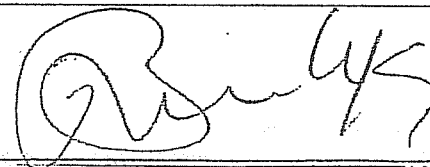
S.I.A.P.



SILP per la CGIL



UGL Polizia di Stato



Fed. COISP

CONSAP

Fed. SP

ALLEGATO "A"

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Ripartizione delle risorse mensili assegnate ai singoli Uffici sulla base delle quote attribuite al Compartimento Polizia Stradale per la "Lombardia" con ministeriale nr. 555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000:

REPARTI	Reperibilità	Intervento per attività in serv. di reperibilità	Cambio Turno
Compartimento	44	23	19
C.O.A.	10	4	5
BERGAMO	50	25	30
BRESCIA	50	25	55
COMO	24	12	30
CREMONA	40	20	40
LECCO	28	14	30
LODI	50	25	25
MANTOVA	24	12	20
MILANO	60	30	200
PAVIA	26	13	22
SONDRIO	24	12	23
VARESE	50	25	40
TOTALE	480	240	540

SILV
 P. B. A.
 COOP
 SP
 S.M.B.
 G. B. B.
 S.A.P.
 P. B. A.

